



Scheda informativa 1

Data 3 settembre 2007
Embargo 3 settembre 2007, ore 11:00

Piano d'azione "Efficienza energetica"

Strategia "best practice"

Il piano d'azione "Efficienza energetica" parte dal principio che nei prossimi venti anni il consumo di energia, con l'adozione delle migliori tecnologie ("best practice") attualmente disponibili sul mercato e con il prevedibile ulteriore sviluppo tecnico, potrà essere ridotto del 30 – 70 per cento a seconda del campo di applicazione.

Entro il 2020 gli obiettivi da perseguire, armonizzati con quelli presentati nel rapporto sul clima e con gli obiettivi internazionali, sono i seguenti:

- riduzione del consumo di energie fossili dell'1,5% all'anno;
- stabilizzazione del consumo di elettricità al livello del 2006, corrispondente ad una crescita massima del consumo pari al 10% rispetto allo stato raggiunto nel 2000;
- comportamento d'acquisto ed esercizio più consapevoli dal punto di vista energetico da parte di investitori, acquirenti e committenti, fermo restando che l'ente pubblico deve assumere maggiormente il suo ruolo di esempio.

Il piano d'azione comprende 18 misure che presentano un mix pragmatico composto da incentivi, misure di promozione, prescrizioni sul consumo, standard minimi nonché da misure nel settore della ricerca e della formazione. Gli effetti energetici di queste misure sono considerevoli e danno inoltre impulsi economici in particolare alle nuove tecnologie, all'edilizia e alle imprese innovative. Queste misure assicurano così la creazione di valore aggiunto in Svizzera e di posti di lavoro sicuri nelle regioni, riducendo notevolmente la dipendenza dall'estero nel settore energetico. Tuttavia, affinché le imprese possano adeguarsi alle nuove condizioni quadro, occorre un periodo di transizione.

Grazie alle entrate supplementari, la maggior parte delle misure non incide sul bilancio dello Stato. Per il finanziamento dei programmi d'incentivazione nei settori edifici e mobilità si propone di utilizzare una parte dei proventi della tassa sul CO₂ a destinazione parzialmente vin-



colata. La destinazione parzialmente vincolata viene introdotta sulla base di un possibile adeguamento della legge sul CO₂ attualmente in vigore. In caso di un'introduzione di una tassa climatica completa secondo il rapporto sul clima del 16 agosto 2007 presentato dall'UFAM, le diverse possibili destinazioni parzialmente vincolate dovranno essere rielaborate (per gli edifici, i danni climatici, i trasporti pubblici ecc.).

Le misure nell'ambito dei contributi globali della Confederazione ai Cantoni (accordi sul programma), del trasferimento di tecnologie, dell'informazione, della consulenza, nonché della formazione e del perfezionamento professionale richiedono invece ulteriori 16,5 milioni di franchi all'anno, mentre stando alla concezione della Commissione federale per la ricerca energetica CORE, in quest'ambito sono necessari circa 10 milioni di franchi all'anno. Per i Cantoni e i Comuni non vi sono spese conseguenti dirette.



Le 18 misure del piano d'azione

Misure nel settore edifici	Termini per l'attuazione
<p>1. Programma nazionale di incentivazione per il rinnovo energetico degli edifici (programma di risanamento 2010-2020) Rinnovo degli edifici costruiti prima del 1995 tramite un programma di risanamento della Confederazione, limitato dal 2010 al 2020, per singoli elementi costruttivi e per l'intero edificio sulla base degli standard MINERGIE o standard equivalenti. Finanziamento tramite la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ in vigore dal 2008 (almeno 185 mio. Fr./anno per gli edifici abitativi e 30 mio. Fr./anno per gli edifici adibiti a servizi). Introduzione dal 2010.</p> <p>Integrazione nella tassa climatica completa secondo il rapporto sul clima del 16 agosto 2007 edito dall'UFAM.</p> <p>Il programma d'incentivazione sostituisce il programma di risanamento della Fondazione centesimo per il clima in scadenza nel 2009.</p> <p>Coordinamento con i programmi dei contributi globali dei Cantoni.</p> <p>La presente misura si completa con le disposizioni previste dalla misura 2 del piano d'azione Energie rinnovabili: Trasformazione degli impianti di riscaldamento/di produzione dell'acqua calda.</p>	Preparazione del progetto di legge entro la fine del 2008
<p>2. Revisione mirata ed attuazione delle prescrizioni tipo cantonali nel settore degli edifici (MuKE): nuove costruzioni e risanamenti Dal 2008 il consumo di energia (riscaldamento e acqua calda sanitaria) per le nuove costruzioni dovrà essere al massimo 60 kWh/m²a (oggi circa 90 kWh/m²a) e per gli edifici rinnovati al massimo il 140 % del valore limite previsto per le nuove costruzioni; la quota di energie rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia per i riscaldamenti e l'acqua calda sanitaria nelle nuove costruzioni sarà portata dall'attuale 20 % al 30 % (la quota corrisponde al livello MINERGIE). Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento saranno emanate nuove prescrizioni al fine di ridurre l'utilizzo di energie fossili e dell'elettricità (riscaldamenti elettrici ad accumulazione), tenendo in considerazione anche gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica.</p> <p>Inoltre sarà potenziato il modello per i grandi consumatori.</p> <p>L'obiettivo è ridurre il consumo di energie fossili nelle nuove costruzioni e nei risanamenti di edifici e degli impianti di riscaldamento.</p> <p>Per il 2015 è prevista un'ulteriore revisione.</p>	Da subito, raccomandazioni ai Cantoni
<p>3. Introduzione di una certificazione energetica degli edifici sul piano nazionale La certificazione energetica degli edifici è uno strumento volto a creare trasparenza sul consumo energetico riferito in particolare agli edifici esistenti. L'introduzione di questo strumento di mercato consente, tra l'altro, ai Cantoni e ai proprietari d'immobili di proporre misure mirate di risanamento o di imporre eventualmente per legge condizioni in relazione al consumo massimo di energia degli edifici esistenti (MuKE).</p> <p>Egida: Confederazione (articolo quadro nella legge sull'energia e principi) e Cantoni (misure ed esecuzione) in comune accordo. Sulla base del modello SIA e dei Cantoni.</p>	Modifiche della legge sull'energia entro il 2008. Raccomandazioni ai Cantoni: da subito



<p>4. Introduzione di accordi sul programma per le misure di efficienza energetica dei Cantoni ed aumento dei contributi globali Obiettivo: conclusione di accordi sul programma con i Cantoni come complemento ai contributi globali della Confederazione versati per misure complete di efficienza energetica, programmi di formazione e perfezionamento professionale, campagne informative, ecc. (secondo quanto postulato nella mozione Leuthard).</p> <p>Variante 1: vincolare tutti i sussidi federali ai Cantoni al soddisfacimento delle prescrizioni minime.</p> <p>Variante 2: accordi sul programma solo se vengono considerati gli standard minimi</p>	Entro fine 2008
<p>5. Allentamento degli ostacoli giuridici nel settore del risanamento degli edifici Sul piano federale questi ostacoli riguardano in particolare il diritto in materia di locazione e la legge sull'armonizzazione fiscale (sgravi fiscali per risanamenti efficienti sotto il profilo energetico), eventualmente anche per i risanamenti fonici. Questa misura mira soprattutto ad armonizzare le legislazioni cantonali in materia di pianificazione e costruzione e ad allentare gli ostacoli connessi al risanamento efficiente sul piano energetico degli edifici.</p> <p>Accordi con le compagnie di assicurazione relativi a bonus per gli edifici esistenti risanati secondo i principi energetici.</p>	Da subito, esame e raccomandazioni ai Cantoni

Misure nel settore mobilità	Termini per l'attuazione
<p>6. Introduzione della tassa d'incentivazione sul CO₂ per i carburanti Analogamente ai combustibili, sulla base della legge sul CO₂ in vigore e degli obiettivi legali concernenti il CO₂ per i carburanti, viene introdotta una tassa di incentivazione sul CO₂ per la benzina e il diesel di minimo 64 Fr. e massimo 210 Fr. per tonnellata di CO₂ (corrispondente a ca. 15 – 50 centesimi per litro di carburante).</p> <p>A partire dal 2013, nell'ambito della strategia globale concernente una nuova legislazione sul CO₂, la misura verrà integrata nella tassa climatica completa (in ogni caso integrata con la destinazione parzialmente vincolata a favore della prevenzione climatica o dei trasporti pubblici) (cfr. Opzione 1 del rapporto sul clima del 16 agosto 2007 dell'UFAM).</p>	Proposta al Parlamento per l'aliquota della tassa Nell'ambito della revisione della legge sul CO ₂
<p>7. Nuovi obiettivi più severi con auto-svizzera e/o adozione nell'ordinanza sull'energia delle necessarie prescrizioni in materia Variante 1: adozione diretta di nuovi obiettivi e misure concernenti le automobili (in analogia alle nuove direttive dell'Ue).</p> <p>Variante 2: negoziare un nuovo accordo con auto-svizzera e le relative misure d'accompagnamento. Gli obiettivi devono orientarsi a quelli dell'Ue, vale a dire entro il 2012 al massimo 130g/km di emissioni di CO₂. Le misure di accompagnamento (prescrizioni in materia di dichiarazione, comunicazione, prescrizioni minime sui consumi) devono essere integrate nella legge.</p>	Nuovo accordo entro la fine del 2008 <u>oppure:</u> misure legali ed obiettivi (a livello di ordinanza) entro fine 2008
<p>8. Introduzione di un sistema bonus-malus relativo alla tassa sull'importazione delle automobili Incentivo finanziario per l'acquisto di nuove automobili: adozione di un sistema bonus-malus relativo alla tassa sull'importazione di automobili entro il 2010 sulla base dell'incarico postulato dal Parlamento (possibili varianti secondo le proposte della</p>	Progetto di legge entro la fine del 2008



commissione incaricata dell'esame preliminare).	
9. Introduzione coordinata in tutta la Svizzera di una tassa cantonale sui veicoli a motore commisurata ai consumi Una tassa sui veicoli commisurata ai consumi, coordinata con un sistema "bonus-malus" crea sinergie. L'obiettivo è un modello unico. La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, elabora le basi per una soluzione unitaria.	Da subito, raccomandazione ai Cantoni

Misure nel settore apparecchi e motori	Termini per l'attuazione
10. Adozione di requisiti minimi per gli apparecchi elettrici e accordi rapidi per gli apparecchi speciali (strategia best practice) Vedi misure 10a – 10e Principi: <ul style="list-style-type: none">• Elaborazione in collaborazione con i settori interessati• Vanno considerati i più recenti sviluppi internazionali (Norme Ue, codes of conduct)• Vanno applicati gli obblighi di fornire i dati di vendita secondo i criteri di efficienza (art. 21 legge sull'energia)	a) conclusione di accordi settoriali entro la fine del 2008 b-e) preparazione e definizione nell'ordinanza sull'energia entro la fine del 2008
10a Adozione di requisiti minimi per gli elettrodomestici con l'etichetta Energia Requisiti minimi per gli elettrodomestici sulla base delle categorie di efficienza energetica dell'etichetta Energia.	Preparazione e definizione nell'ordinanza sull'energia entro fine 2008
10b Adozione di requisiti minimi per le apparecchiature elettroniche Requisiti minimi da fissare nell'ordinanza sull'energia (di competenza del Consiglio federale) per diverse categorie di apparecchiature elettroniche (soprattutto apparecchi IT, computer, elettronica di consumo, settop, apparecchi con modalità standby). Inoltre è prevista l'introduzione del label "EnergyStar" per l'applicazione volontaria.	Preparazione e definizione nell'ordinanza sull'energia entro fine 2008
10c Adozione di requisiti minimi per le lampade domestiche Requisiti minimi per le lampade domestiche sulla base delle categorie di efficienza energetica dell'etichetta Energia.	Preparazione e definizione nell'ordinanza sull'energia entro fine 2008
10d Adozione di requisiti minimi per i motori elettrici normalizzati È stato stipulato un accordo settoriale volto ad aumentare la quota di motori della classe eff1 entro il 2009. Al momento, sembra che l'accordo non possa essere soddisfatto. Il prossimo passo, d'intesa con i responsabili del settore, è costituito da un requisito minimo secondo gli sviluppi internazionali (Ue, USA).	Preparazione e definizione nell'ordinanza sull'energia entro fine 2008
10e Accordo sui requisiti minimi per determinate categorie di apparecchi (accordi settoriali) Requisiti minimi e accordi con i settori interessati entro breve termine per le seguenti categorie di apparecchi: alimentatori switching, dispenser d'acqua, macchine del caffè. Principio: i termini di transizione e l'eventuale concertazione degli obiettivi sono da concordare con i settori interessati.	Conclusione accordo settoriale entro fine 2008



Misure nel settore industria e servizi	Termini per l'attuazione
11. Obbligo per le aziende di approvvigionamento elettrico (AEE) di prevedere tariffe e bonus commisurati all'efficienza energetica Le AEE devono istituire incentivi per le PMI e i consumatori finali che si impegnano, tramite degli accordi, a ridurre il consumo di energie e ad aumentare l'efficienza energetica. Le tariffe commisurate all'efficienza dovrebbero stimolare gli utenti a ridurre i consumi.	Esame entro fine 2008
12. Apertura di un mercato dei titoli per le misure di efficienza energetica nel settore elettrico ("white certificates") Accordi sulle misure di efficienza energetica con i produttori e i consumatori di energia. I miglioramenti sul piano dell'efficienza energetica conseguiti dalle aziende di approvvigionamento elettrico e dai consumatori che hanno attuato la misura verranno attestati tramite la pubblicazione di un certificato di efficienza energetica negoziabile. Questi certificati potranno essere negoziati non solo da chi è in possesso di uno di questi titoli ma anche da altre aziende di approvvigionamento elettrico, broker o grossi consumatori (il sistema è già stato introdotto con successo in Francia ed è in fase di esame in altri Paesi dell'Ue).	Concezione entro fine 2008

Misure nei settori ricerca, trasferimento di tecnologie, formazione e perfezionamento professionale, informazione e consulenza	Termini per l'attuazione
13. Acceleramento del trasferimento di tecnologie (P+D) Rafforzamento del trasferimento di tecnologie grazie alla promozione di impianti pilota e di dimostrazione nel settore dell'efficienza energetica. Potenziamento delle attività di informazione e di consulenza di SvizzeraEnergia e delle agenzie/reti in merito alle scelte di investimento, d'acquisto e di comportamento dei consumatori. <i>Riferimento alla misura 7 del piano d'azione Energie rinnovabili</i>	Da subito, aumento dei mezzi finanziari previsti da SvizzeraEnergia
14. Iniziative a favore dell'efficienza energetica nel settore formazione e perfezionamento professionale Realizzazione di iniziative coordinate nel settore Formazione e perfezionamento professionale sul tema efficienza energetica (in relazione alle energie rinnovabili, cfr. il piano d'azione Energie rinnovabili). Trattazione sistematica dell'efficienza energetica nella formazione di base professionale, nei corsi di perfezionamento e nei curriculum di formazione in seno alle scuole tecniche superiori e universitarie; offerte di corsi nell'ambito della gestione degli edifici e nell'ottimizzazione d'esercizio; tematizzare l'efficienza energetica nelle scuole primarie e nelle scuole medie. <i>Riferimento alla misura 8 del piano d'azione Energie rinnovabili</i>	Da subito, aumento dei mezzi finanziari previsti da SvizzeraEnergia
15. Potenziamento della ricerca nel settore dell'efficienza energetica (F+E) Orientamento e potenziamento della ricerca energetica nel settore dell'efficienza energetica secondo la "Concezione della ricerca energetica della Confederazione", la quale descrive chiaramente i settori principali di ricerca. <i>Riferimento alla misura 6 del piano d'azione Energie rinnovabili</i>	Da subito, aumento dei mezzi finanziari previsti da SvizzeraEnergia



Misure nel settore “ruolo di esempio dell’ente pubblico“	Termini per l’attuazione
<p>16. Rispetto di requisiti minimi, in funzione di esempio, nella costruzione, nel risanamento e nell’ottimizzazione d’esercizio degli edifici dell’ente pubblico Istruzioni concernenti le condizioni minime per le costruzioni della Confederazione: le nuove costruzioni e i lavori di risanamento verranno realizzati secondo lo standard „MINERGIE o standard equivalenti“ (dal 2012 per le nuove costruzioni verrà adottato lo standard Minergie-P). Obbligo di ottimizzazione energetica dell’esercizio per tutte le costruzioni federali (in collaborazione con engerho). Raccomandazioni analoghe trasmesse ai Cantoni e ai Comuni.</p>	Da subito
<p>17. Direttive d’acquisto e di fornitura della Confederazione più severe per il consumo energetico (apparecchi, veicoli) e per l’acquisizione di energia (corrente, carburanti) Apparecchi: la Confederazione acquista d’ora innanzi solo apparecchi contrassegnati almeno con l’etichetta Energia A. Veicoli (Istruzioni sull’acquisizione di veicoli dell’Amministrazione): la Confederazione acquista d’ora innanzi solo automobili contrassegnati con l’etichetta Energia A. Prima dell’acquisto di un nuovo veicolo deve essere presa in esame la possibilità di ricorrere a mobility. La Confederazione s’impegna ad impiegare carburanti che presentano una percentuale minima di carburante biologico. Corrente elettrica: la Confederazione acquista almeno il 50% di corrente ecologica (riferimento al piano d’azione Energie rinnovabili, che rinuncia esplicitamente a questa misura).</p>	Da subito
<p>18. Stime delle conseguenze energetiche per le nuove attività degli Uffici federali Prima di avviare una nuova attività e un iter legislativo, gli Uffici federali devono stimare la relativa rilevanza energetica (secondo i parametri del modello della conferenza di coordinamento dei trasporti del DATEC).</p>	Da subito

Per ulteriori informazioni:

Michael Kaufmann, Vicedirettore UFE, tel. 031 322 56 02 / 079 592 91 80

Marianne Zünd, portavoce UFE, tel. 031 322 56 75 / 079 763 86 11